

N. 15/2020 R.G.Mis.Prev. Mb S. pp.
N. 28/2020 Decret Mb
SIPPI



CORTE D'APPELLO DI BARI
Quarta Sezione

La Corte d'Appello di Bari, quarta sezione -Misure di prevenzione riunita in camera di consiglio e composta dai sigg. Magistrati:

- **Dott. Vittorio GAETA** **Presidente**
- **Dott. Vittorio CONTENTO** **Consigliere**
- **Dott. Antonello VITALE** **Consigliere rel.**

pronunciando sul ricorso ex art. 10 D. L.vo 159/2011 presentato nell'interesse di:

Salvatore

Avverso

Il Decreto del 28/1/2020, reso dal Tribunale di Foggia nel proc. n. 82/2019 R.G.es. per le misure di prevenzione, con il quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misura di prevenzione proposta per il suddetto | al quale era stata applicata la misura di prevenzione di sorveglianza speciale di P.S. per anni due con obbligo di soggiorno

Osserva

Il Tribunale, con il provvedimento oggetto di impugnazione, ha rigettato la richiesta di revoca della misura applicata al suddetto prevenuto.

Occorre premettere che inizialmente e con provvedimento del 26/4/2017, il suddetto Tribunale applicava la misura di prevenzione al | ma il detto provvedimento veniva annullato per omessa notifica, essendosi resa necessaria la nuova celebrazione del relativo procedimento.

All'esito del rinnovato procedimento il Tribunale di Foggia in data 6/3/2019 (con provv. n. 1/2019) applicava la medesima misura per anni due e con obbligo di soggiorno.

Il | chiedeva quindi al Tribunale la revoca di tale ultimo provvedimento, adducendo la mancanza di fatti a sostegno, rispetto a quelli già valutati in precedenza ed in occasione della pronunzia del primo decreto (del 2017), e rappresentando essere intervenuto un ampio lasso temporale rispetto agli accertamenti; veniva anche dedotto esser già esser stata eseguita la misura di prevenzione sulla scorta di quanto disposto con il provvedimento del 2017 poi annullato, chiedendo la correlata valutazione ai fini della determinazione del periodo complessivo di applicazione.

Il Tribunale di Foggia rigettava <con il provvedimento oggetto di impugnazione> la richiesta di revoca, ritenendo potere la revoca conseguire alla verifica del venir meno delle ragioni che avevano indotto alla relativa applicazione, e quindi del mutato atteggiamento del prevenuto, da valutare pertanto in un congruo lasso temporale.

Si affermava non potersi ritenere esser venuta meno la pericolosità sociale in conseguenza del solo decorso del tempo, occorrendo all'uopo la relativa rivalutazione sugli effetti di risocializzazione.

Si riteneva non esser ravvisabili idonei elementi al riguardo, e quindi non potersi ravvisare l'attenuazione delle esigenze poste a base della irrogazione della misura.

Si rilevava in merito quanto constatato a carico del [redacted] circa la violazione degli obblighi imposti e conseguenti alla misura disposta, e con riferimento a due violazioni per guida senza patente, indice di riscontro della persistenza in comportamenti antisociali.

La difesa del [redacted] ha chiesto, con il ricorso in appello, l'annullamento del decreto *de quo*, con accoglimento della richiesta di revoca.

E' stato al riguardo dedotto assumere rilevanza il decorso del tempo, e di un ampio lasso temporale rispetto ai fatti posti a base della applicazione della misura, con necessità di rivalutazione del quadro di riferimento.

E' stato anche evidenziato che il [redacted] aveva già presofferto un periodo di applicazione di oltre un anno <dal 26/5/2017 al 19/7/2018>, chiedendo essere tale periodo computato ai fini della applicazione del residuo.

Deducendo quindi di aver già rappresentato tale ultima questione innanzi al Tribunale di Foggia, e formulando apposita richiesta, si lamentava non avere il detto Tribunale effettuato alcuna valutazione al riguardo, né aver reso alcuna pronunzia.

Infondata si appalesa la richiesta di revoca, e quindi la impugnazione al riguardo.

Va premesso che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione può esser revocato allorquando sia cessata la causa che lo ha determinato, ritenendosi idoneo, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad essere assunto a base della revoca della stessa, il comportamento <se provato> del sorvegliato speciale, successivo all'applicazione della misura, rivelatore del venir meno della pericolosità sociale.


Si richiede, insomma, che il comportamento attuale del soggetto sia indice, nel suo complesso, di riadattamento sociale o di attenuazione della pericolosità, tale da non giustificare più il mantenimento di tutte le limitazioni della libertà personale in precedenza imposte, sicché a tal fine possono essere favorevolmente valutati sia la buona condotta del soggetto durante l'esecuzione della misura di prevenzione, sia, il fatto di essersi procurato uno stabile lavoro.

In sede di prevenzione, infatti, la pericolosità può essere ragionevolmente esclusa solo sulla scorta di validi elementi di verifica.

In proposito si osserva che ai fini della valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, l'autonomia del procedimento di prevenzione impone di considerare nel suo complesso la situazione della persona.

Il semplice dato cronologico delle condotte criminose non può essere esaustivo argomento per escludere la pericolosità della persona nell'assoluta mancanza di validi e sicuri elementi tali da far ritenere che il proposto possa aver rescisso i legami con la attività criminosa.

A tanto va aggiunto che una volta assodata, in sede di applicazione della misura, la sussistenza di tale pericolosità, il suo venir meno deve conseguire non tanto a fatti giuridici in senso stretto <quali il mero decorso del tempo o lo stato di detenzione del prevenuto> quanto al compimento di atti positivi volontari che denotino inequivocabilmente che il soggetto ha mutato condotta di vita.



Per quanto innanzi non possono nella specie ravvisarsi elementi e riscontri che possano indurre a ritenere che siano cessate le cause che hanno determinato l'imposizione della stessa, quale indefettibile presupposto della richiesta revoca.

In merito può anche richiamarsi quanto evidenziato al riguardo nel provvedimento di rigetto oggetto di impugnazione.

Ed infatti in tale provvedimento si è rilevato che il [redacted] in costanza di applicazione della misura in atto, e per quanto in precedenza disposto (nel 2017) con provvedimento poi annullato dalla S.C., ha commesso più violazioni, manifestando in tal guisa la refrattarietà al rispetto delle regole, nonostante la sottoposizione alla misura.

Al cospetto di quanto innanzi, non può apprezzarsi un mutato atteggiamento, e quindi elementi tali che consentano nella specie, una rivalutazione in termini di cessata pericolosità. L'appello sul punto deve quindi essere ritenuto infondato, non potendosi procedere alla chiesta revoca.

A differenti conclusioni deve giungersi per quanto lamentato su mancato computo del periodo "presofferto", e per esecuzione già avvenuta della misura di prevenzione, ed ai fini della riduzione del periodo di sottoposizione.

Va difatti rilevato che il Tribunale, pur a fronte della apposita richiesta e motivi correlatamente adottati, non ha preso posizione, non dando alcun riscontro sulla questione *de qua*.

Le doglianze dell'appellante si appalesano al riguardo fondate.

Ed infatti la misura applicata con il decreto del 6/3/2019, e dopo l'annullamento disposto dalla Cassazione, è frutto di valutazioni già formulate nel precedente provvedimento applicativo, ed è quindi il portato delle medesime considerazioni svolte sullo stesso quadro di riscontri che ha portato successivamente <all'annullamento> ad applicare la misura di prevenzione per anni due (tanto era stato ritenuto dalla Corte sul precedente appello proposto).

Deve in sostanza essere considerato che il provvedimento dato successivamente all'annullamento della S.C. debba ritenersi sostitutivo "in continuità" rispetto a quello annullato, e non quindi applicativo di altra e diversa misura o in termini di aggravamento, ed in quanto reso sulla scorta del medesimo quadro di riscontri già oggetto di valutazione nel precedente provvedimento applicativo del 2017 (poi oggetto di annullamento in Cassazione per difetto di notifica).

A quanto innanzi deve conseguire che avendo il [redacted] già subito l'applicazione della misura fondata sulle medesime ragioni, e per un periodo di oltre un anno come in precedenza già evidenziato <dal <26/5/2017 al 18/7/2018>, tale pregresso periodo, in quanto frutto di sottoposizione ad una misura che è stata in sostanza oggetto di reiterazione nel provvedimento applicativo, ed in quanto adottata in funzione sostitutiva di quella precedente annullata per difetto di notifica <e con celebrazione di un procedimento nel contraddittorio pieno>, debba essere computato nel periodo complessivo di due anni che è indicato nel provvedimento applicativo.

In conseguenza deve ritenersi che il [redacted] avrebbe dovuto scontare, per quanto disposto con il provvedimento applicativo del 6/3/2019, un periodo residuo di poco più di



dieci mesi, rispetto ai due anni applicati <essendo l'esecuzione pregressa durata per circa un anno e due mesi come sopra evidenziato>.

Va inoltre rilevato che, essendo il provvedimento ultimo (6/3/2019) del Tribunale di Foggia, stato notificato il 9/5/2019, e quindi dovendo essere la decorrenza del residuo periodo come innanzi individuato, computata dalla predetta data, a tanto consegue la constatazione dell'avvenuto decorso, alla data odierna, della durata di tale residuo periodo.

Deve per l'effetto ritenersi la cessazione della durata della misura applicata, potendo emettersi correlata declaratoria, non potendo ulteriormente protrarsi l'applicazione della misura, in quanto limitativa delle libertà personali, potendosi al riguardo ed per analogia richiamare quanto disposto dall'art. 300 comma IV° del c.p.p.

P.Q.M.

- 1) Rigetta il ricorso quanto alla richiesta di revoca
- 2) Dichiara cessata l'esecuzione della misura della sorveglianza speciale disposta a carico di Salvatore con provvedimento del 6/3/2019, ed al medesimo notifica il 9/5/2019
- 3) Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ed alla Questura di Foggia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bari, 15/10/2020

Il Consigliere est.

Dott. Antonello Vitale

Il Presidente

Dott. Vittorio Gaeta

PER COPIA CONFORME

Bari, 21.10.2020

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Maria Giovanna PICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 21.10.2020

Il Funzionario Giudiziario
Dr.ssa Maria Giovanna PICE